



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **102** DEL 16/07/2009

COSTITUZIONE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO  
SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA ç BOLOGNA N. 228 DEL 06.03.2009  
(R.G. N. 1168/2006)

L'anno duemilanove , il giorno sedici , del mese di luglio , alle ore 14:30 nella  
Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la  
verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P
7	BACCHINI ROBERTA	Assessore	P

Totale presenti n. 14

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida  
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al  
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Parere favorevole per la Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio

Andrea Berti

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ricorso notificato presso la civica residenza in data 13.11.2006 la *Omissis* adiva il T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna "avverso e per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 525 in data 7.09.2006 , comunicata con nota in data 19.9.2006, con la quale il Comune di Cattolica ha comunicato alla *Omissis* la procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, trienni 1° Settembre 2006/31 Agosto 2009; - di tutti gli atti del procedimento, tra i quali, specificamente, le operazioni di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle offerte, di cui ai verbali di gara nn. 1 e 2, nonché le operazioni relative al subprocedimento di verifica della congruità delle offerte anomale, di cui ai verbali di gara nn. 3 e 4; - del provvedimento di cui alla nota prot. 15078 in data 10.10.2006 del dirigente del Settore Servizi Finanziari – Contratti del Comune di Cattolica, con la quale è stata respinta la istanza con la quale la *Omissis* aveva richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela; - di tutti gli atti ad essa preordinati, consequenziali e connessi; nonché per l'accertamento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti impugnati, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al relativo risarcimento";

Che il ricorso era fondato sui seguenti motivi:"1) violazione della *lex specialis* di gara; eccesso di potere per irrilevanza e pretestuosità della motivazione 2) eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione 3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione 4) violazione della *par condicio*; eccesso di potere per ingiustizia manifesta";

Che con il ricorso predetto la società ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:"che codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, voglia, - in via istruttoria ordinare al Comune di Cattolica di depositare in giudizio la determina n. 525 in data 7.9.2006 di aggiudicazione definitiva della procedura indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, trienni 1° Settembre 2006/31 Agosto 2009, nonché l'offerta presentata da *Omissis*. Nella procedura, ed i documenti e chiarimenti presentati nella medesima procedura della *Omissis* nel subprocedimento di verifica dell'anomalia; - nel merito: a) annullare i provvedimenti impugnati, perchè illegittimi; b) accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a vedersi risarcire il danno ingiusto subito in dipendenza dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, condannare il Comune di Cattolica al relativo risarcimento: b1) in forma specifica, ordinando al Comune di aggiudicare l'appalto a *Omissis*; b2) in subordine, per equivalente, in misura pari al 10% dell'importo dell'appalto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronunzia, ivi compreso in ordine alle spese di giudizio";

Che con Deliberazione G.M. n. 15 del 17.01.2007 il Comune stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario";

Che, successivamente in data 17.05.2007 la *Omissis* notificava alla civica residenza motivi aggiunti per "V) Violazione della *Lex specialis* di gara; eccesso di potere per irragionevolezza e pretestuosità della motivazione; manifesta illogicità; difetto di istruttoria e di motivazione";

Che con i suddetti motivi aggiunti la società rassegnava le seguenti conclusioni:"che codesto l'Ill.mo Tribunale, *contris reiectis*, voglia: a) annullare i provvedimenti impugnati, perchè illegittimi; b) accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a vedersi risarcire il danno ingiusto subito in dipendenza dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, condannare il Comune di Cattolica al relativo risarcimento: b1) in forma specifica, ordinando al Comune di aggiudicare l'appalto a *Omissis*; b2) in subordine, per equivalente, in misura pari al 10% dell'importo dell'appalto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronunzia, ivi compreso in ordine alle spese di giudizio";

Che con Deliberazione G.M. n. 86 del 13.06.2007 il Comune stabiliva di resistere

in giudizio anche avverso i motivi aggiunti, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

Che con sentenza n. 228/2009, depositata il 06.03.2009, il T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando l'istanza di risarcimento del danno, a spese di giudizio compensate;

Visto l'atto di appello proposto dalla *Omissis* notificato al Comune presso il domicilio eletto in data 25.05.2009 (prot. n. 15012) con il quale si chiede “*che codesto Ecc. mo Consiglio, contrariis reiectis, voglia accogliere il presente ricorso in appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) annullare gli atti impugnati con il ricorso di primo grado, perchè illegittimi; b) accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a vedersi risarcire il danno ingiusto subito in dipendenza dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, condannare il Comune di Cattolica al relativo risarcimento: in forma specifica, ordinando al Comune di adottare i provvedimenti consequenziali per aggiudicare l'appalto a Omissis; in subordine, per equivalente, in misura pari al 10% dell'importo dell'appalto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale pronunzia, ivi compreso in ordine alle spese.*”;

Visti i motivi dell'appello: “*A. Carenza ed erroneità della motivazione; violazione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006; contraddittorietà ed ingiustizia della pronunzia*”; “*B. Riproposizione dei motivi di ricorso in primo grado*”; “*C. Sulla domanda di risarcimento*”;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 43/09 del 13.07.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato esterno;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali degli appellanti e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica non dispone attualmente nel suo organico di un avvocato abilitato davanti alle magistrature superiori e che pertanto risulta necessario conferire apposito incarico ad avvocato esterno;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e

controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti unanimi e palesi,

#### DELIBERA

1) di resistere nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna n. 228/2009 del 06.03.2009, proposto con atto notificato al Comune presso il domicilio eletto in data 25.05.2009 (prot. n. 15012), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto ad avvocato esterno, demandando al Dirigente del I° Settore il conferimento dell'incarico secondo le procedure di legge;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale.

.....

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25.07.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- avvocatura civica - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 23.07.2009

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2009 al 09.08.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli